COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

58.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo ed altri; Cristofori ed altri; Migliasso ed altri; Cavicchioli ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti *(Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato)* (399, 458, 478, 1716, 1748-B) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4

Pellegatti Ivana 4

Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):

Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari *(Approvato dalla II Commissione permanente del Senato)* (3963) 5

Mancini Vincenzo, *Presidente* 5

Disegno di legge (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Disposizioni nelle materie di perequazione dei trattamenti pensionistici, di occupazione giovanile e di finanziamento del comitato di parità uomo-donna (4384) ... 5

Mancini Vincenzo, *Presidente* 5, 7, 9

Battaglia Pietro 9

Bianchi Fortunato 9

Pallanti Novello 7

Pisicchio Giuseppe, *Relatore* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,25.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo ed altri; Cristofori ed altri; Migliasso ed altri; Cavicchioli ed altri: Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti (Approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato) (399-458-478-1716-1748-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo, Cristofori, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Binetti, Carrus, Cimmino, Gelpi, Gottardo, Loiero, Pisicchio, Righi, Rocchi, Sapienza e Tealdi; Cristofori, Righi, Mancini Vincenzo, Azzolini, Carrus, Ricci, Armellin, Balestracci, Bianchini, Bonferroni, Zambon, Zaniboni, Zampieri, Zoso, Zolla, Zuech, Rinaldi, Patria, Alessi, Anselmi, Antonucci, Astone, Azzaro, Battaglia Pietro, Bodrato, Borra, Borri, Brocca, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Casati, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Chiriano, Cobellis, Coloni, Contu, Costa Silvia, De Gennaro, Del Mese, Ferrari Bruno, Fiori, Foti, Fronza Crepaz, Galli, Fumagalli Carulli, Gitti, Grippo, Lattanzio, Latteri, Leone, Lia, Lucchesi, Lusetti, Malvestio, Manfredi, Mannino Calogero, Meleleo, Mensorio, Napoli, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Pellizzari, Perani, Perrone, Piredda, Portatadino, Pujia, Quarta, Rabino, Radi, Ravasio, Ricciuti, Rosini, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Saretta, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Torchio, Urso, Vairo, Vecchiarelli, Viscardi, Viti e Zoppi; Migliasso, Pallanti, Lodi Faustini Fustini, Ghezzi, Bassolino, Francese, Lucenti, Nappi, Rebecchi, Recchia, Samà e Sanfilippo; Cavicchioli, Rais, Mastrogiacomo, Rotiroti e Vazzoler: « Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti », già approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente della Camera nella seduta del 13 luglio 1988 e modificata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 dicembre 1989.

Comunico che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni I e V. Pertanto, nella seduta odierna potremo procedere soltanto alla discussione sulle linee generali.

Inoltre, a causa della momentanea assenza del relatore, onorevole Pietro Battaglia, riferirò io stesso sulle modifiche apportate dal Senato.

Il provvedimento in esame è già stato approvato dalla nostra Commissione a larghissima maggioranza; presumo, pertanto, che tutti i gruppi politici concorderanno sulla necessità di licenziarlo rapidamente ed in via definitiva, pur con le riserve che possono essere suscitate dalle modifiche introdotte dal Senato. Infatti, nel settore dei liberi professionisti si è diffusa l'esigenza di riunificare i diversi

periodi assicurativi attualmente divisi tra diversi enti previdenziali.

Tra l'altro, per quanto riguarda i pareri delle Commissioni I e V, ritengo che essi possano essere espressi in tempi ragionevoli dal momento che per le suddette Commissioni si tratta soltanto di riconfermare quelli precedentemente espressi in occasione della prima approvazione del provvedimento.

La Commissione bilancio, in particolare, si propone di farci pervenire il proprio parere entro due o tre settimane; conseguentemente, mi farò carico di sollecitarne l'espressione, proprio in considerazione del fatto che si tratta, in sostanza, della riformulazione di un precedente parere.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

IVANA PELLEGATTI. Concordo con le osservazioni del presidente circa il provvedimento in esame, che prevede la ricongiunzione dei periodi assicurativi e previdenziali per i liberi professionisti.

Ritengo, inoltre, che la discussione della proposta di legge all'ordine del giorno si collochi in un momento molto importante per l'attività della nostra Commissione: si stanno, infatti, concludendo i lavori dei Comitati ristretti incaricati di studiare le altre proposte di legge riguardanti le casse di previdenza dei liberi professionisti. Credo, quindi, che il testo in esame rivesta una notevole importanza anche in riferimento agli altri provvedimenti vertenti su materia analoga. Esso, inoltre, è in grado di risolvere i problemi determinatisi nel settore previdenziale dei liberi professionisti, i quali hanno versato i propri contributi presso diverse casse, soprattutto a causa di una carenza della legislazione in materia.

Concordo, inoltre, con l'opinione espressa dal presidente circa le riserve suscitate dalle modifiche introdotte dal Senato. In proposito, almeno per quanto mi riguarda, le maggiori perplessità sono legate all'articolo 9, in relazione al quale non riesco a comprendere le motivazioni che hanno portato all'introduzione di una modifica alle norme integrative della legge n. 21 del 1986, in riferimento alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti. Ciò, infatti, mi appare incomprensibile nel momento in cui si sta procedendo ad una riforma complessiva del sistema previdenziale dei liberi professionisti.

Ritengo, quindi, alquanto discutibile inserire nel provvedimento in esame un riferimento eccessivamente specifico come quello previsto dall'articolo 9 in relazione ai dottori commercialisti.

Per quanto riguarda gli altri aspetti, ritengo che le modifiche introdotte dal Senato rispondano ad esigenze attuali, soprattutto se si considera che il provvedimento approvato dalla Camera risultava in qualche modo « datato ». Recentemente, infatti, si sono registrati numerosi mutamenti come, per esempio, quelli concernenti la percentuale degli interessi legali, che hanno comportato la necessità di procedere agli opportuni adeguamenti normativi.

A prescindere da tali considerazioni, riteniamo che il testo unificato sia accettabile e quindi, pur confermando le riserve e le perplessità già espresse, ne auspichiamo la tempestiva approvazione.

PRESIDENTE. Mi riservo di sollecitare le Commissioni I e V all'espressione del parere sul provvedimento in esame, tenuto anche conto che era già intervenuta una pronuncia delle suddette Commissioni durante l'esame in prima lettura e che le modifiche apportate dal Senato non sono, a mio avviso, così rilevanti da comportarne una sostanziale riformulazione.

Il seguito della discussione del testo unificato è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (3963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme concernenti il personale sanitario incaricato provvisorio degli istituti e servizi penitenziari », già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 maggio 1989.

Comunico che, in data 23 gennaio 1990, la V Commissione ha espresso parere favorevole « a condizione che le norme del provvedimento siano interpretate nel senso di escludere oneri aggiuntivi conseguenti ad eventuali ricostruzioni di carriera sulla base delle anzianità maturate attraverso l'assunzione in via provvisoria ».

Comunico, altresì, che la I Commissione non ha ancora espresso il prescritto parere.

Intendo esprimere profonde riserve sulla formulazione del parere pervenutoci dalla Commissione bilancio, dal momento che esso contiene una condizione interpretativa la cui effettività dovrebbe essere rimessa alla diligenza dell'interprete. Una tale condizione, a mio avviso, per risultare concretamente efficace, dovrebbe essere inserita nel testo del provvedimento; in caso contrario, essa finirebbe per rappresentare una sorta di *flatus vocis*, da cui, a mio avviso, la Commissione bilancio avrebbe potuto astenersi. Invito, comunque, i colleghi a pronunciarsi in ordine a tale questione.

Poiché nessuno chiede di parlare, interpreto il silenzio come una presa d'atto e mi riservo di sollecitare l'espressione del parere da parte della I Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato, pertanto, ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni nelle materie di perequazione dei trattamenti pensionistici, di occupazione giovanile e di finanziamento del comitato di parità uomo-donna (4384).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizione nelle materie di perequazione dei trattamenti pensionistici, di occupazione giovanile e di finanziamento del comitato di parità uomo-donna ».

Comunico che le Commissioni interessate non hanno ancora espresso il relativo parere.

L'onorevole Pisicchio ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE PISICCHIO, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge al nostro esame si articola in quattro punti fondamentali.

Il primo di essi riguarda la perequazione automatica delle pensioni; a tale riguardo si prevede una proroga fino a tutto il 1990 del sistema di adeguamento delle pensioni per dinamica salariale, introdotto, relativamente al 1989, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 525 del 1988, in attuazione della legge finanziaria dello stesso anno. In attesa del riordino complessivo del sistema pensionistico, si prolunga di un anno il congegno di misurazione degli aumenti pensionistici, legato alla variazione media delle retribuzioni contrattuali dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, in luogo della previgente normativa che prevedeva un computo derivante dalla differenza tra le variazioni dell'indice del costo della vita e delle retribuzioni dell'industria.

Un secondo aspetto, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento, riguarda la sistemazione del personale proveniente dai disciolti enti mutualistici. L'articolo 12 della legge n. 207 del 1985 prevede che il personale assegnato all'INPS o alle USL in base alla legge di riforma sanitaria possa essere trasferito nei ruoli nomi-

nativi regionali del Servizio sanitario nazionale o all'INPS. In particolare, all'attuazione di tale trasferimento avrebbe dovuto provvedere, con decreto, il ministro del lavoro, di concerto con quello della sanità, in base a « obiettive esigenze » delle amministrazioni interessate. Nel corso dell'istruttoria delle numerose domande pervenute (circa 2.500) sono emerse questioni complesse e delicate sul piano giuridico che neppure l'acquisizione di un parere del Consiglio di Stato ha consentito di dirimere. Di conseguenza, l'articolo 2 del provvedimento in esame, così come formulato, risolve tali problemi giuridici evitando il ricorso agli atti amministrativi, che avrebbe senz'altro determinato notevoli problemi in sede attuativa.

Il provvedimento contiene, inoltre, norme circa il rifinanziamento del fondo di rientro dalla disoccupazione; di fronte all'acuirsi di tale fenomeno tra i giovani e le donne, soprattutto nel Meridione, si è reso necessario intervenire (rifinanziando il fondo previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160), allo scopo di fornire concrete risposte ai soggetti rientranti nella fascia di disoccupazione caratterizzata da basso tasso di scolarizzazione e da carenza del livello di qualificazione e specializzazione richiesto dallo sviluppo tecnologico della produzione. In questo senso le modifiche della legge n. 160 del 1988 hanno tenuto conto di particolari categorie istituendo una riserva di posti di lavoro per i giovani e le donne, non escludendo però altre fasce di lavoratori penalizzati quali i disoccupati di lunga durata, i cassaintegrati e coloro i quali, espulsi da aziende non coperte dal regime di cassa integrazione, non godono nemmeno di quel beneficio.

Grande attenzione viene posta alla definizione delle procedure approvative ed esecutive dei progetti (anche se forse sarebbe opportuno unificare i meccanismi previsti) al fine di offrire le massime garanzie di adeguatezza delle finalizzazioni e di tempestività di attuazione dei progetti stessi. La fase istruttoria viene infatti rimessa per gli aspetti tecnico-economici alla competenza del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui alla legge n. 878 del 1986, e per gli aspetti legati ai profili occupazionali e formativi alla competenza di un gruppo di esperti nominato dal ministro del lavoro, non trascurando il coinvolgimento delle realtà locali e governative per la realizzazione dei presupposti volti a rendere più snello ed efficace l'intervento del Ministero del lavoro. Su questi ultimi progetti dovrebbe essere acquisito il parere di un'apposita commissione composta dai rappresentanti delle parti sociali, dopo che il nucleo di valutazione si è pronunciato su ciascun progetto. Si prevede di impiegare nel quadriennio 1989-1992 circa 17.500 disoccupati, con una spesa complessiva di 875 miliardi ed un costo per posto di lavoro di circa 50 milioni.

L'articolo 4, infine, prevede il finanziamento di 2 miliardi per l'anno 1989 del comitato di parità di trattamento ed uguaglianza tra lavoratori e lavoratrici, costituito presso il Ministero del lavoro.

Il provvedimento al nostro esame per molti aspetti si rende necessario al fine di consentire un passaggio difficile dal punto di vista occupazionale, nonché per risolvere talune situazioni transitorie fino al momento in cui si perverrà al riordino del sistema pensionistico. È utile sottolineare, per esempio, che l'articolo 1, concernente la perequazione automatica delle pensioni, non può essere considerato altro che una norma di proroga. Non è questa, evidentemente, la riforma che deve essere attuata.

Vanno inoltre evidenziati alcuni aspetti riguardanti la coerenza interna del provvedimento. L'articolo 2, che disciplina la sistemazione del personale proveniente dai disciolti enti mutualistici, contiene un inciso (mi rivolgo in modo particolare all'onorevole sottosegretario) che subordina il funzionamento del congegno alla vacanza di corrispondenti posti negli organi delle amministrazioni di destinazione; tutto sommato, tale norma finisce

per vanificare la validità del provvedimento stesso. Si rende quindi necessario operare una riflessione in ordine a taluni aspetti di incongruenza.

Tuttavia il complesso normativo è utile e necessario; ritengo quindi che la Commissione, pur confrontandosi su taluni aspetti meritevoli di approfondimento e di considerazioni ulteriori, debba muoversi nella logica di una tempestiva approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che le confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL hanno inviato alla Commissione osservazioni e proposte di modifica concernenti in particolare l'articolo 1 del provvedimento, relativo ai congegni di perequazione automatica delle pensioni. Si propone, tra l'altro, di concedere una delega al Governo; l'inserimento di una norma siffatta nel provvedimento renderebbe impossibile il prosieguo dell'esame in sede legislativa. Si tratta, comunque, di aspetti procedurali che non aggiungono né tolgono elementi di validità al disegno di legge ed al suo significato politico.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

NOVELLO PALLANTI. Vorrei preliminarmente osservare che il gruppo comunista ha convenuto sull'assegnazione in sede legislativa del provvedimento, che pure non si presenta omogeneo nel suo complesso, in quanto affronta temi di natura diversa; si tratta comunque di norme che a nostro giudizio rivestono notevole importanza.

Rilevo innanzitutto che un punto particolarmente atteso, sul quale si è registrato un forte impegno, è quello dell'indicizzazione dei trattamento pensionistici e del loro collegamento alla dinamica retributiva. Il testo « liquida la partita », come giustamente ha ricordato il relatore, semplicemente prorogando fino al 1990 le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 525 del 1988; sarebbe invece più opportuno prevedere un diverso meccanismo. Non si può infatti ignorare che su questo tema il Parlamento ha già discusso ed ha approvato la risoluzione del 12 ottobre 1989 riguardante, fra l'altro, la previsione di un meccanismo diverso da quello prospettato dall'articolo 1 del provvedimento. La risoluzione, approvata con il consenso di gran parte delle forze politiche, impegnava il Governo a favorire, per quanto di sua competenza, l'*iter* delle proposte di legge di iniziativa parlamentare, anche mediante la presentazione di proprie proposte volte a stabilire in via definitiva il meccanismo di adeguamento automatico delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni e ad applicare la percentuale annuale di adeguamento all'intera pensione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale per le pensioni del settore pubblico.

Il Governo, pertanto, nel momento in cui presenta un disegno di legge, non può ignorare un preciso indirizzo fornitogli dal Parlamento.

Preannuncio, comunque, fin d'ora che il gruppo comunista presenterà alcuni emendamenti coerenti con l'impostazione cui ho fatto riferimento. Proporremo, quindi, di introdurre un nuovo meccanismo di aggancio delle pensioni alla dinamica retributiva, di rendere permanente tale meccanismo ed infine di applicarlo in maniera diversa rispetto a quanto avviene tuttora. L'attuale situazione, infatti, ha destato profonda inquietudine ed ha causato l'insorgere di contestazioni da parte dei pensionati, i quali hanno recentemente presentato al Governo e alle forze politiche la loro piattaforma rivendicativa.

Ho voluto fare riferimento alla suddetta risoluzione, anche se il richiamo può sembrare improprio in questa sede, poiché un altro punto di quel documento (il quarto) fu approvato con il consenso del Governo ed in particolare del ministro Gaspari (che oggi è presente presso la nostra Commissione). Mi riferisco alla parte della risoluzione che impegnava il Governo a favorire, per quanto di sua competenza, la conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento di riforma delle pensioni dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti). Si tratta di un testo che la nostra

Commissione ha già esaminato in sede referente e che attualmente si trova presso la Commissione bilancio, la quale finora non ha potuto esprimere il prescritto parere poiché non le è ancora pervenuta la relazione tecnica di accompagnamento. In proposito, mi domando per quale motivo il Governo debba tenere bloccato tale provvedimento non adempiendo allo specifico obbligo di redigere la suddetta relazione tecnica.

Ritornando alle questioni connesse all'articolo 1, mi appare del tutto insufficiente la soluzione ivi prospettata, mediante la quale si estendono al 1990 i criteri di indicizzazione previsti per il 1989. Ritengo, infatti, che si dovrebbe approfittare di questa occasione per risolvere definitivamente il problema dell'adeguamento pensionistico, introducendo un meccanismo di indicizzazione che possa essere valido anche per gli anni futuri e che, soprattutto, non origini le sperequazioni attualmente esistenti tra soggetti appartenenti alle stesse categorie.

Anche se il relatore non si è soffermato molto su questo punto, mi è sembrato di cogliere, da parte sua, una certa disponibilità ad affrontare tale problema, soprattutto in vista di un superamento dell'attuale situazione di sperequazione. Si tratta, comunque, di una questione meritevole di ulteriore approfondimento, in ordine alla quale presenteremo alcune proposte di modifica.

Per quanto concerne l'articolo 2, esso mi appare come una sorta di atto dovuto se si vuole evitare il ripetersi delle difficoltà insorte nell'applicazione della legge n. 207 del 1985. Su tale articolo, comunque, mi riservo di esprimermi in maniera più approfondita dopo averne valutato meglio la portata.

Maggiori riserve nutro, invece, in relazione all'articolo 3. Sono molto curioso di conoscere il parere della I Commissione in ordine a tale articolo, il cui contenuto mi sembra piuttosto discutibile, anche se devo ammettere di non essere molto competente sulle questioni di ordine giuridico che attengono al sistema delle autonomie locali.

In particolare, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul comma 5 dello stesso articolo 3 in cui, tra l'altro, si afferma: « Per consentire l'immediata realizzazione dei progetti, il ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove per ciascuna regione un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nullaosta previsti da leggi statali e regionali ». In proposito, mi sembra veramente inconcepibile che la valutazione dei progetti sia affidata non alle autorità politiche locali, bensì ai responsabili di uffici amministrativi. Tale norma appare ancora più assurda se si considera che spesso i progetti in questione comportano implicazioni di carattere ambientale ed urbanistico.

In definitiva, se a questi progetti è collegata la possibilità di introdurre variazioni rispetto alle norme vigenti nei comuni interessati, ciò potrebbe comportare, per esempio, la modifica del piano regolatore o di qualsiasi altro atto approvato dall'amministrazione comunale. Non so se la mia interpretazione sia esatta, ma il fatto che i responsabili degli uffici si possano sostituire ai consiglieri comunali, provinciali e regionali, mi sembra davvero una follia !

Inoltre, esprimo riserve anche in merito alla necessità di modificare la procedura dell'istruttoria tecnica relativa ai progetti finalizzati ad attività volte a favorire il rientro dalla disoccupazione, dal momento che la relativa disposizione mi appare perlomeno confusa. Non ho ben compreso la posizione del relatore su questo punto e, tuttavia, riterrei opportuno sottoporlo ad ulteriore riflessione; in questo senso sarebbe auspicabile la costituzione di un comitato ristretto, nel cui ambito potrebbero essere approfonditi i problemi cui ho fatto riferimento, anche alla luce dei pareri che saranno espressi dalle Commissioni competenti. Il nostro gruppo dichiara la propria disponibilità a favorire un *iter* sollecito del provvedi-

mento, purché non si trascuri di considerare gli aspetti, a nostro avviso particolarmente rilevanti, testé evidenziati.

Quanto all'articolo 4, non ho obiezioni sostanziali da muovere, per cui ribadisco la necessità di apportare all'attuale formulazione del provvedimento le modifiche proposte.

PRESIDENTE. Nel condividere i rilievi svolti dal collega Pallanti in merito al comma 5 dell'articolo 3, invito i colleghi a pronunciarsi sulla proposta di costituzione di un comitato ristretto.

PIETRO BATTAGLIA. Mi dichiaro favorevole alla proposta di costituzione di un comitato ristretto, dal momento che ritengo opportuno un approfondimento delle tematiche illustrate dal collega Pallanti. Sono del parere che, nell'ipotesi in cui si proceda a varianti in ambito comunale, la competenza spetti al consiglio comunale, non certo ai responsabili degli uffici, il cui ruolo è limitato alla proposta ed alla redazione delle perizie che, in ogni caso, sono sottoposte all'approvazione del consiglio.

PRESIDENTE. Ribadisco l'opportunità di costituire un comitato ristretto, anche perché ciò ci consentirebbe di sottoporre alle Commissioni competenti ad esprimere il parere un testo già comprensivo delle modifiche che si intendono apportare.

Nell'auspicare che i lavori del comitato ristretto possano essere « assistiti » dalla presenza del Governo, ribadisco l'opportunità di richiedere il parere alle Commissioni competenti in una fase successiva alla modifica del testo in esame.

FORTUNATO BIANCHI. Riterrei opportuno che il Governo (che mi è sembrato preoccupato della posizione assunta dalla Commissione, soprattutto in riferimento all'articolo 3) giungesse alla discussione in comitato ristretto – qualora venisse costituito – con precise proposte perché, in caso contrario, l'*iter* del provvedimento, anziché essere agevolato, risulterebbe ulteriormente compromesso.

Per tale ragione invito il sottosegretario Grippo a valutare concretamente la possibilità che vengano presentati emendamenti all'articolo 3, in modo da poter definire al riguardo una posizione chiara ed univoca. Mi permetto, infine, di sollecitare il Governo a collaborare attivamente con gli organi del potere legislativo, accelerando, nel contempo, i tempi per la rimissione al Parlamento delle relazioni tecniche, la cui mancata trasmissione nei termini previsti blocca, di fatto, la prosecuzione dell'*iter* delle leggi in materia, già approvate in sede referente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di costituzione di un comitato ristretto.

(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle designazioni dei gruppi.

Credo sia opportuno convocare con sollecitudine il Comitato, affinché si possa inviare alle Commissioni I e V le eventuali proposte di modifica prima che il provvedimento torni all'esame della Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni e degli Organi Collegiali il 6 febbraio 1990

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO